

COMUNITA' MONTANA "VALLE BREMBANA"

OGGETTO: Legge 7.8.1990 n. 241: "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi". Art. 12: "Concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi finanziari - Regolamento - (Proposta dalla Commissione Assemblare n. 3, approvato dall'Assemblea Comunità Montana "Valle Brembana" in data 13 luglio 1991).

ART. 1 - CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. OGGETTO. Il termine di "contributi" di cui al presente Regolamento comprende qualsiasi elargizione "facoltativa" disposta dalla Comunità Montana "Valle Brembana" sotto forma di: sovvenzioni, sussidi, agevolazioni, concorso finanziario, partecipazione alla spesa e vantaggi economici anche in natura, di cui all'art. 12 della Legge 7.08.1990 n. 241.
2. FINALITA'. I contributi della Comunità Montana "Valle Brembana" sono finalizzati alla promozione del progresso civile, sociale, culturale ed economico della comunità vallare bergamasca, nonché alla valorizzazione ed alla tutela del territorio e dell'ambiente. Pertanto possono riguardare solo iniziative, interventi ed opere di interesse pubblico e/o di valore e di rilevanza riconosciuti rispetto alle finalità suindicate.
3. DESTINATARI. I soggetti destinatari dei contributi sono prioritariamente: gli Enti pubblici territoriali e non, gli Enti privati, le Società legalmente costituite, le associazioni, i comitati e gli organismi rappresentativi di interesse diffusi senza scopi di lucro. Possono essere erogati contributi anche a persone singole in relazione al bisogno, ma ciò in via del tutto eccezionale e sussidiaria ai Comuni cui è demandata la competenza specifica nel settore assistenziale.
4. IMPORTO. I contributi sono concessi con deliberazione del Consiglio Direttivo tenendo conto dei seguenti parametri in quanto riferibili all'attività od alla iniziativa proposta:
 - attinenza e congruenza con i programmi comunitari;
 - valenza ed efficacia ai fini della promozione civile, sociale, culturale ed economica della comunità bergamasca, nonché per la valorizzazione e la tutela del territorio e dell'ambiente;
 - rilevanza territoriale;
 - rappresentatività del soggetto proponente;
 - rapporto tra costo preventivo e risultato ipotizzato;
 - entità del contributo e/o buon esito dell'iniziativa in anni precedenti senza che diventi incondizionatamente dovuto.

L'importo del contributo non potrà, comunque, essere superiore alla differenza tra costi e ricavi (qualora ve ne siano) dell'iniziativa medesima.

Nel caso di contributi individuali, l'importo sarà rapportato al bisogno documentato.

ART. 2 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI.

1. La domanda di contributo - in carta semplice ed a firma dell'interessato, dell'avente titolo o del legale rappresentante - sarà indirizzata al Presidente della Comunità Montana "Valle Brembana" e dovrà contenere la descrizione dell'attività o dell'iniziativa programmata, le finalità della stessa ed il contributo richiesto. La domanda sarà corredata delle notizie e delle documentazioni atte ad evidenziare la rilevanza dell'iniziativa nonché i costi preventivati ed i ricavi presunti. Nel caso di richieste di sussidi individuali dovrà essere adeguatamente documentato il bisogno:
2. Alla domanda dovranno essere allegati:
 - a) se trattasi di Enti riconosciuti (con esclusione degli Enti pubblici territoriali): l'atto costitutivo, lo Statuto e la indicazione del legale rappresentante;
 - b) se trattasi di Enti, associazioni e organismi non riconosciuti: idonea documentazione atta a documentarne le finalità e la indicazione della persona abilitata a quietanzare.
3. L'erogazione dei contributi sarà subordinata alla attestazione, adeguatamente documentata, da parte del beneficiario dell'effettiva e regolare attuazione dell'iniziativa. In presenza, tuttavia, di specifiche e particolari esigenze, il contributo potrà essere erogato in via preventiva, o per acconti, fatto salvo l'impegno del beneficiario di produrre la attestazione di cui al precedente comma.
4. La Comunità Montana "Valle Brembana" si riserva la facoltà di partecipare, con propri rappresentanti, ai Comitati promotori delle iniziative sovvenzionate, nonché di accertare la regolare attuazione delle medesime ed il corretto impiego dei contributi concessi. I Beneficiari di tali contributi dovranno pubblicizzare in qualsiasi forma, dove possibile, la Comunità Montana "Valle Brembana".
5. La concessione di contributi previsti da leggi nazionali o regionali sarà regolata dalle norme delle leggi stesse; in difetto di tali norme si applicano quelle del presente regolamento.